

**LEGGE 28 febbraio 2008 - , n. 31**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da  
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia  
finanziaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Chiti, Ministro per i rapporti con il  
Parlamento e le riforme istituzionali

Visto, il Guardasigilli: Scotti

**LAVORI PREPARATORI**

Camera dei deputati (atto n. 3324):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Chiti) il 31 dicembre 2007.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 5 gennaio 2008 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 10 - 11 - 16 e 17 gennaio 2008; 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula il 21 gennaio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2013):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 febbraio 2008 con parere della commissione 1<sup>a</sup> per presupposti di costituzionalita', e delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26 febbraio 2008.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione il 26 febbraio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.

Allegato  
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. – (*Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori*). – 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008»;